

**LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 22-07-1998 - REGIONE PUGLIA - "Turismo rurale"**  
**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 69 del 27 luglio 1998**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
La seguente legge:

**Art. 1**

1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.
2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n.1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art.6 della legge 17 maggio 1983, n.217.
3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.
4. Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art.7 della legge 29 giugno 1939, n.1497 e successive modifiche e integrazioni.
5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente e/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n.3, che non hanno conseguito il finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.
7. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera del Consiglio regionale per l'eleggibilità aree PIM

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 luglio 1998

DISTASO

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 1089 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 217 del 1983 Art. 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 217 del 1983

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 1497 del 1939 Art. 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 1497 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Regionale PUGLIA Numero 3 del 1995 Art. 54

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Regionale PUGLIA Numero 3 del 1995